



## AUDIZIONE PRESSO LE COMMISSIONI 6<sup>a</sup> E 10<sup>a</sup> DEL SENATO 18 GIUGNO 2013

### CONSIDERAZIONI E PROPOSTE RELATIVE AL

**DDL CONVERSIONE DECRETO LEGGE N. 63/2013 RECANTE "RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE AVVIATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA"**

### CONSIDERAZIONI GENERALI

Il DL 63/2013 è coerente con le politiche di sviluppo di un sistema energetico sostenibile che, come affermato nel Documento programmatico del Coordinamento FREE, devono "superare nei tempi più brevi possibili per ciascuna tecnologia i regimi di incentivazione, grazie a:

- a) una governance del sistema energetico il più possibile unificata

- b) la sostituzione degli incentivi con adeguati strumenti finanziari, fiscali e normativi;
- c) la stabilità nel tempo delle normative, che presuppone l'osservanza del principio della non retroattività delle misure."

In tal modo si garantisce infatti lo sviluppo più efficace e *cost effective* delle singole tecnologie.

Auspichiamo pertanto che le norme e le misure previste dal DL 63/2013 siano rese permanenti, in modo da garantire una programmazione degli investimenti, che ne faciliti la realizzazione e il relativo finanziamento, e cogliamo questa occasione per sottolineare l'importanza di ulteriori semplificazioni burocratiche e di misure che facilitino l'accesso al credito.

In particolare, chiediamo di superare l'idea stessa di incentivo in conto energia, e di spostarsi su meccanismi diversi che agiscano sulla realizzazione degli impianti con meccanismi fiscali (sull'esempio del meccanismo della detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica), agevolazioni in conto capitale, project bond e fondi rotativi, che possono consentire i medesimi, se non maggiori, risultati ad un costo complessivo molte volte inferiore, inoltre senza gravare sui costi della bolletta energetica. Questo passaggio garantirebbe inoltre un superamento delle criticità attuali di accedere al credito per le aziende del settore che soffrono il *credit-crunch*, e stimolerebbe una migliore integrazione nei mercati fisici dell'elettricità prodotta, oltre a rendere maggiormente efficiente la durata di detti impianti, che verrebbero ad avere una durata utile massimizzata per massimizzare l'ammortamento dell'investimento. Tale meccanismo garantirebbe inoltre un controllo dei costi analogo a quello attuale, consentendo al legislatore di regolare la crescita delle nuove iniziative con estrema precisione.

Ciò premesso, limitiamo a suggerire alcune integrazioni che, a nostro avviso, possono contribuire al perseguimento degli obiettivi del DL 63/2013, che condividiamo interamente.

### **Emendamento all'art.14 comma 1 del DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63**

**Emendamento:** dopo le parole "31 dicembre 2013" **si eliminano le parole** "*con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria*".

### **Motivazioni:**

1. Efficienza energetica: le pompe di calore hanno un'efficienza molto elevata. Essa risulta maggiore del 50% rispetto a quella delle caldaie

tradizionali e 30% rispetto a quella delle caldaie a condensazione (dipendendo dalla taglia e dalla zona climatica). In termini di COP (coefficiente di prestazione) le pompe di calore sono caratterizzate da valori mediamente compresi tra 3,5-4,5 (significa che per ogni kWh elettrico fornito si ottengono 3,5-4,5 kWh termici) e anche in termini di energia primaria si ottengono efficienze del 160-200%, contro 80-110% delle caldaie tradizionali e a condensazione.

Questo risparmio si traduce in un incremento della domanda **interna** di energia elettrica a fronte di un ben più sostanzioso risparmio di gas **importato**.

Anche l'art.7 del decreto in oggetto 63/2013 considera la pompa di calore un sistema ad alta efficienza. *"...in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti"*.

2. Fonte rinnovabile: le pompe di calore utilizzano fonte rinnovabile. Il decreto legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 definisce *"energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrottermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas"*; lo sfruttamento dell'energia aerotermica, geotermica a bassa temperatura e idrottermica è possibile solo con l'utilizzo di pompe di calore.
3. Incentivi da conto termico: a oggi è prevista un'incentivazione all'installazione delle pompe di calore attraverso il cosiddetto Conto Energia Termico (DM 28 dicembre 2012 - Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.). Gli incentivi previsti sono di piccola entità e coprono solo una piccola percentuale dell'investimento sostenuto. Il confronto tra i diversi sistemi di incentivazione (detrazioni 65% per le caldaie e conto termico per le pompe di calore) è decisamente sproporzionato a vantaggio delle caldaie e non ricalca neanche lontanamente i benefici ottenibili a livello energetico con le pompe di calore (fino al 50% di consumi energetici). Mediamente nel caso di pompe di calore il valore dell'incentivo risulta pari al 10-20% dell'investimento iniziale.
4. Filiera italiana: in un momento delicato della congiuntura economica, un maggiore incentivo per le pompe di calore può contribuire ad incrementare i livelli occupazionali nel nostro Paese; la "filiera delle pompe di calore" è infatti composta da soggetti industriali e da piccole imprese installatrici in larga misura italiani.
5. Nel 2010 e 2011 gli interventi di sostituzione con Pompe di Calore (PdC) per il riscaldamento con l'ecobonus 55% sono stati intorno a 10.000 all'anno. Tale dato è molto inferiore rispetto alle potenzialità del settore

- (circa 1.000.000 PdC/anno), e la dice lunga sulla limitata efficacia del provvedimento, se non è accompagnato da tariffe elettriche ad hoc.
6. Ipotizzando una quintuplicazione del numero (50.000), con un costo unitario medio di 20.000 €, si ottengono cifre dell'ordine di 1 miliardo di €/anno.
  7. Sulla fiscalità generale questo significa una capienza di 650 milioni di Euro all'anno da spalmare su dieci anni (65 milioni €/anno).

### **Emendamento all'art.4 comma 1, punto 4 del DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63**

**Emendamento:** dopo le parole "*energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*" **si aggiungono le parole "e i sistemi di accumulo ad esse abbinati"**.

#### **Motivazioni:**

I sistemi di accumuli associati a impianti a fonti rinnovabili non programmabili installati all'interno del sistema edilizio, oltre a rimuovere i problemi che essi pongono all'esercizio delle reti elettriche, massimizzano il contributo che possono dare alla compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del sistema, così come previsto dal comma 4.

Questi vantaggi sono confermati dalla *position paper* prodotta dalla Commissione europea per il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 sui problemi all'ordine del giorno del Consiglio in materia energetica, là dove si afferma testualmente: "Esistono misure per offrire flessibilità al sistema al fine di risolvere eventuali problemi di adeguatezza che sono economicamente più sostenibili e proteggono o addirittura rafforzano il mercato interno dell'energia. Queste misure comprendono investimenti in infrastrutture transfrontaliere (più ampia è la rete, più facile risulterà il bilanciamento delle fonti di energia rinnovabili), l'orientamento della domanda (*demand response*) e lo **stoccaggio**".

### **Emendamento all'art.16 comma 1 del DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63**

**Emendamento:** le parole "*31 dicembre 2013*" **sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014"**.

#### **Motivazioni:**

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, quando rilevanti e quindi particolarmente efficaci, richiedono tempi di programmazione ed esecuzione non compatibili con un intervallo temporale limitato a un semestre.

### **Emendamento all'art.16 del DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63**

**Emendamento:** aggiungere il seguente comma: "*Le detrazioni fiscali del 50%, di cui al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con*

*modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche alla sostituzione di amianto con impianti fotovoltaici”.*

### **Motivazioni:**

Il problema dello smaltimento dell'amianto è stato efficacemente affrontato con un bonus previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici con contestuale sostituzione di coperture in amianto (circa 19 km quadrati a fine 2012). Con la conclusione del Quinto conto energia questa bonifica avrebbe termine.

Applicando l'aliquota del 50% spalmata su 10 anni, in un anno si riuscirebbe a bonificare una **superficie pari a 1,88 km quadrati (201 MW, pari ad un mercato da 300 M€ con 800 addetti** tra operatori fotovoltaici e coperturisti amianto).

**Effetto della detrazione: 15 M€/anno x 10 anni**

**Sole entrate IVA: 63-66 M€/anno.**